

Istruzioni per l'Accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (BLSD) a personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria

Le presenti Istruzioni disciplinano le modalità per l'ottenimento dell'accREDITamento dei soggetti erogatori dei corsi BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (BLSD) a personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria, finalizzati all'utilizzo del Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

1) Presentazione della domanda di accreditamento

I soggetti interessati ad erogare i corsi di formazione validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE, devono essere in possesso di un idoneo provvedimento di accreditamento secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 30 luglio 2015.

Tali soggetti devono presentare domanda di accreditamento alla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare allegando la documentazione prevista.

La domanda può essere presentata nei mesi di febbraio e ottobre di ogni anno. Sono valide le domande inviate entro le ore 24 dell'ultimo giorno del mese. In via transitoria, in sede di prima applicazione, le domande potranno essere presentate con le modalità dettagliate nella determina del Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare di cui al punto 3. del dispositivo del presente atto.

Il termine di conclusione del procedimento è individuato nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, in ragione della particolare complessità della procedura che prevede una valutazione documentale tecnica da parte di specifiche professionalità.

2) Soggetti/ Enti titolati alla presentazione della domanda

L'accREDITamento per l'erogazione di corsi BLSD a personale non sanitario può essere rilasciato ai seguenti soggetti erogatori:

- Università
- Ordini delle professioni sanitarie
- Organizzazione medico-scientifiche di rilevanza nazionale,
- Croce rossa italiana
- Associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario
- Forze dell'ordine ed enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza dei cittadini
- Soggetti pubblici e privati che operanti in ambito sanitario dispongano di una adeguata struttura di formazione

3) Requisiti minimi richiesti

Il soggetto deputato all'erogazione dei corsi BLS-D deve possedere una dotazione strutturale ed una configurazione organizzativa la cui adeguatezza deve essere dichiarata mediante compilazione e sottoscrizione della scheda di autovalutazione dei requisiti in fase di richiesta di accreditamento e, in particolare:

- Disponibilità di un medico con funzioni di direttore scientifico della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti;
- Disponibilità di almeno 5 istruttori certificati;
- Disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività;
- Disponibilità di materiale e manuale didattico (computer, manichini, simulatori DAE) che segua le ultime raccomandazioni ILCOR;
- Gli istruttori devono aver seguito un percorso formativo che preveda il superamento di un corso esecutore di BLS-D e di un corso istruttori BLS-D (basato sulle ultime raccomandazioni ILCOR). Tali operatori mantengono lo status di istruttore svolgendo almeno 3 corsi nell'arco di 12 mesi in una delle regioni dove il soggetto/Ente è riconosciuto e/o accreditato;
- Disponibilità di un sistema informatizzato, per la trasmissione al Servizio Emergenza Territoriale dei dati in formato

strutturato ed informatizzato secondo quanto indicato dai servizi regionali competenti.

4) Modalità di rilascio dell'accREDITamento

La Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare individua con propria determinazione le modalità di verifica sulla sussistenza dei requisiti sopracitati ed in caso di esito positivo, concede l'accREDITamento.

5) Monitoraggio del mantenimento dei requisiti di accREDITamento

La Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare si riserva di effettuare verifiche sulla presenza e mantenimento dei requisiti richiesti secondo modalità individuate con propria determinazione.

6) Revoca dell'accREDITamento

Nel caso in cui si rilevino delle difformità rispetto ai requisiti richiesti, si provvederà ad informare della necessità dell'adeguamento il soggetto formatore e se, entro 30 giorni non avrà provveduto a sanare le difformità rilevate, la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare procederà alla revoca dell'accREDITamento così come previsto dall'Accordo Stato Regioni luglio 2015.

7) Rinnovo dell'accREDITamento

L'accREDITamento ha validità di 5 anni. La richiesta di rinnovo deve essere presentata con le medesime modalità procedurali fissate dal presente atto per la presentazione della domanda.

8) Procedura per l'iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti formatori

La Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare ha il compito di attivare e gestire l'Elenco regionale dei soggetti accREDITati allo svolgimento dei corsi di BLS-D, a cui tutti i soggetti verranno iscritti successivamente alla concessione dell'accREDITamento.

L'ente/soggetto formatore accREDITato dalla Regione Emilia-Romagna è inserito nell'elenco degli enti riconosciuti e/o accREDITati nel rispetto delle indicazioni dell'accordo Stato- Regioni luglio 2015.

L'ente/soggetto formatore accreditato da altra Regione o Provincia Autonoma richiede l'inserimento nell'elenco della Regione Emilia Romagna trasmettendo il provvedimento di accreditamento alla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare che, a seguito di verifica della documentazione, provvede all'inserimento del richiedente nell'elenco di cui trattasi.

Gli enti/soggetti formatori vengono iscritti nell'elenco degli enti riconosciuti e/o accreditati della Regione Emilia-Romagna con l'indicazione della data di scadenza dell'accREDITamento medesimo.

9) Modalità di organizzazione dei corsi

Il soggetto formatore accreditato, entro venti giorni dalla data di inizio corso, con modalità informatiche indicate dal Direttore del Servizio Emergenza Territoriale e/o dal Responsabile PAD (Public Access Defibrillation) trasmette la comunicazione dello svolgimento del/i corso/i BLS/D con indicazione di:

- data e luogo di svolgimento
- estremi di riconoscimento regionale del soggetto erogatore
- elenco degli istruttori che svolgeranno i corsi

Il Direttore dell'Emergenza territoriale e/o Responsabile del PAD può dare comunicazione motivata del diniego allo svolgimento del corso, dandone avviso al soggetto richiedente.

10) Caratteristiche del corso di formazione BLS/D per non sanitari

Il programma e la durata del corso ed il rapporto istruttori /discenti devono essere in linea con gli indirizzi del ILCOR. Il corso deve obbligatoriamente prevedere una parte pratica con l'impegno di un manichino ed un DAE simulatore, che permettano di riprodurre tutte le manovre di rianimazioni cardio-polmonare di base e la defibrillazione.

11) Rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE

L'autorizzazione all'uso del DAE è nominativa e viene rilasciata a coloro che, al termine del corso di formazione dimostreranno di aver acquisito la competenza pratica BLS/D.

Al termine del corso è prevista una valutazione sulla acquisizione delle specifiche competenze; contestualmente i centri di formazione accreditati rilasciano l'autorizzazione all'uso del DAE.

La Regione delega i Soggetti/Enti accreditati ai corsi BLS-D a personale non sanitario al rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE alle persone che hanno superato con esito positivo il corso.

Presso ciascun Centro di Formazione è custodito il registro del personale formato contenente i dati anagrafici dei soggetti formati e gli estremi del corso di formazione seguito.

Il soggetto formatore accreditato, entro trenta giorni della data di termine del corso, con modalità informatiche indicate dal Direttore del Servizio Emergenza Territoriale e/o dal Responsabile PAD trasmette l'elenco dei nominativi dei partecipanti che sono risultati idonei e gli estremi del corso di formazione

12) Validità dell'autorizzazione all'uso del DAE

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale.

Ferma restando l'esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di RCP, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, ha durata illimitata.

13) Registro degli esecutori BLS-D

Presso ciascuna sede del Servizio di Emergenza territoriale o sede/segreteria di progetto PAD è custodito un registro degli esecutori BLS-D.

14) Registrazione dei DAE e coordinamento dell'attività

I soggetti/enti formatori, durante i corsi informano che è obbligo del soggetto detentore di un DAE comunicare al Direttore dell'emergenza territoriale e/o Responsabile PAD il possesso del dispositivo, il luogo dove è posizionato e le modalità di accesso avendo cura di segnalare ogni successiva variazione.

Le informazioni relative alla dislocazione dei DAE sul territorio regionale vengono messe a disposizione delle Centrali Operative 118, ai fini della loro geo-localizzazione, sia per facilitare la tempestività di intervento sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione.

ALLEGATI da presentare con la domanda di Accredimento

- 1) Domanda di accreditamento del Centro di formazione
- 2) Scheda di autovalutazione dei requisiti
- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del centro formativo
- 4) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
- 5) Copia del documento di identità in corso di validità del direttore scientifico della struttura formativa
- 6) Curriculum formativo del direttore scientifico della struttura formativa
- 7) Copia delle attestazioni/certificazione di abilitazione come istruttori di cui ai punti b) e c)